



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. **171** del **24/06/2021**

**OGGETTO: VARIANTE ALL'ART. 10 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE, RELATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE ESERCITANO ATTIVITA' RICONDUCIBILI A SPORT NAUTICI NELLE ZONE INDIVIDUATE COME PARCHEGGI IMBARCAZIONI -VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II. I.E.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **10,00** nella Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) <b>SERI MASSIMO</b>	<i>SINDACO</i>	<b>Presente</b>
2) <b>FANESI CRISTIAN</b>	<i>VICE SINDACO</i>	<b>Presente</b>
3) <b>MASCARIN SAMUELE</b>	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	<b>Presente</b>
4) <b>BRUNORI BARBARA</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>Presente</b>
5) <b>CUCCHIARINI SARA</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>Assente</b>
6) <b>LUCARELLI ETIENN</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>Assente</b>
7) <b>TINTI DIMITRI</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>Presente</b>
8) <b>TONELLI FABIOLA</b>	<i>ASSESSORE</i>	<b>Assente</b>

Assenti: **3**

Presenti: **5**

Assume la Presidenza **SERI MASSIMO**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

OGGETTO: VARIANTE ALL'ART. 10 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE, RELATIVA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE ESERCITANO ATTIVITA' RICONDUCEBILI A SPORT NAUTICI NELLE ZONE INDIVIDUATE COME PARCHEGGI IMBARCAZIONI -VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E SS.MM.II. I.E.

Dato atto che la presente seduta di Giunta Comunale, considerato lo stato di emergenza sanitaria pandemica, si tiene in video conferenza, con la presenza presso la sede comunale del Sindaco che la presiede e del Segretario Generale che ha accertato in automatico dai collegamenti al sistema informatico l'identità degli assessori partecipanti e quindi la sussistenza del numero legale.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

con delibera di giunta comunale n. 147 del 04/04/2019, è stata approvata la “VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE APPROVATO CON D.C.C. N. 58 DEL 06/04/2006 E SUCCESSIVE VARIANTI AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L.R. MARCHE 34/92 E S.M.I. – I.E.”;

in data 09/04/2020 pg. n. 024228 è pervenuta la “RICHIESTA DI VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE SPIAGGE PER LE STRUTTURE DEI CLUB NAUTICI relativamente all’area del capanno per rimessaggio attrezzature e dotazione di servizi (art.10 N.T.A. P.P.S)” da parte del club Nautico Fanese;

**CONSIDERATO** che la richiesta di variante è finalizzata ad incrementare l’offerta e la promozione dello sport della vela e del canottaggio che si svolgono anche a carattere annuale nei Circoli Nautici da partedi Associazioni che promuovono la pratica degli sport acquatici operanti sul litorale fanese;

### **ATTESO CHE:**

la variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001;

in data 02.03.2021 con pg.1650 è stato richiesto alla Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. in forma semplificata ai sensi del paragrafo A.3, comma 5 DGR 1647/2019;

in data 04.03.2021 con pg. 17218 è stata acquisita dal Comune di Fano la comunicazione della Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” di avvio verifica di Assoggettabilità a V.A.S. in forma semplificata ai sensi del paragrafo A.3, comma 5 DGR 1647/2019;

in data 16.03.2021 con pg. 20724 è stata acquisita dal Comune di Fano la DETERMINAZIONE n.222 del 16.03.2021 della Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo in cui viene stabilita la esclusione dalla procedura di VAS; (allegato n. 1)

in data 18.03.2021 pg. N. 21274 è stato richiesto alla Regione Marche Servizio Tutela Gestione del Territorio- P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino il parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i;

con Parere N. 3783/21 acquisito con pg.n.46238 del 09.06.2021 (allegato n. 2) la REGIONE MARCHE Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - PF Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino ha espresso:

(...)

***Ad esito dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante alle N.T.A. del P.P. delle spiagge con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01, integrato con le valutazioni e gli accertamenti previsti dal documento tecnico approvato con D.G.R. 53/2014, in applicazione dell'art. 10 della L.R. 22/2011, riconfermando le indicazioni e prescrizioni di ordine generale formulate nei precedenti pareri rilasciati dalla scrivente sul piano spiagge vigente, oltre a quelle sotto riportate:***

- *In linea generale la realizzazione di manufatti, comprese le potenzialità edificatorie assentite con la prevista modifica all'art.10 delle N.T.A. del vigente P.P. delle Spiagge del Comune di Fano per le zone a "Parcheggi imbarcazioni", non dovrà interessare:*

- *le fasce a pericolosità idraulica perimetrata nel PAI dei bacini regionali, a prescindere dal livello di rischio riconosciuto;*

- *gli ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua, individuati nel P.R.G. adeguato al P.P.A.R.;*

- *a fascia di rispetto idraulica di cui al R.D. 523/1904 art.96, lett. f (almeno 10 metri dal piede degli argini e loro accessori ovvero dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua e dalla proprietà demaniale deducibile dalla mappa catastale);*

- *In aggiunta a quanto sopra si ritiene necessario salvaguardare i terminali fognari recapitanti a mare, mantenendo con le nuove opere una congrua fascia di rispetto (preferibilmente di almeno 4 m) dal limite esterno della canalizzazione.*

- *Appare opportuno specificare nel testo dell'integrazione normativa proposta all'art.10 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato delle Spiagge, che la possibilità di realizzare la superficie massima pari a 100 mq all'interno delle zone "Parcheggi imbarcazioni", per capanni di rimessaggio e dotazione di servizi nelle zone in concessione demaniale marittima e anche in proprietà di associazioni sportive che esercitano attività riconducibili a sport nautici è da considerarsi comprensiva e non aggiuntiva rispetto alla superficie massima di 60 mq, attualmente assentita dalla norma di piano.*

- *Le opere strutturali previste in corrispondenza dell'arenile andranno progettate nel rispetto delle vigenti norme statali in materia di costruzioni, con particolare riferimento al D.M. 17 gennaio 2018 - Norme tecniche per le costruzioni, sulla base dello specifico studio geologico-geotecnico-sismico, supportato da indagini geognostiche, programmate in funzione del tipo di opera e/o intervento e della complessità del contesto geologico interessato e riguardanti il volume significativo.*

- Prima dell'inizio lavori è necessaria la presentazione della pratica sismica, come disposto nella Parte II, Capo IV, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., tramite portale DOMUS (Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica), raggiungibile all'indirizzo <https://domus.regione.marche.it/sismica/>

- A margine si rammenta che in base al documento tecnico (art.10, comma 4, della L.R. Marche n. 22/2011), approvato con D.G.R. n. 53/2014, l'accertamento finale in ordine all'eventuale applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III dello stesso, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante.

(...)

**RITENUTO** di accogliere le indicazioni e le prescrizioni degli enti sopracitati, la Variante in oggetto risulta composta dal seguente elaborato (allegato alla presente deliberazione): Relazione tecnica/illustrativa contenente la modifica all'art. 10 delle NTA;

**VISTA** la modifica che viene apportata all'art. 10 delle NTA del Piano Particolareggiato delle spiagge che risulta essere la seguente:

“(…)

*Nelle zone in concessione demaniale marittima o anche in proprietà di associazioni sportive che esercitano attività riconducibili a sport nautici è possibile realizzare una superficie massima di mq.100 ad eccezione di quelle ricadenti in aree SIC e ZPS appartenenti alla Rete Natura 2000 e nelle aree individuate dal P.A.I. (Piano Assetto idrogeologico) con rischio R4.*

(…)”;

**VISTE:**

- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., “Legge urbanistica”;
- la L.R. 5 agosto 1992, n.34 e ss.mm.ii. “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 6/2007 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”
- la Direttiva 2001/42/CE – Direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS)
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019, “Approvazione Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010
- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e Protezione Naturalistica – Regione Marche n. 13 del 17.01.2020.

**VISTO** il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 34/92 in cui è specificato che i piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni sono adottati e approvati in via definitiva dalla giunta comunale se conformi al PRG o qualora soddisfino le condizioni previste dalla procedura del comma 5 dell'articolo 15;

**VISTO** il Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera n° 34 del 19/02/2009;

**VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale vigente;

**ATTESTATO:**

- ai sensi dell'art.147-bis del D.lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il medesimo non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato e RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

**VISTI** i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

- parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 14.06.2021, favorevole;
- parere di regolarità contabile della Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 15.06.2021, non dovuto;

Per quanto sopra, con voti unanimi espressi palesemente con le modalità precisate nella delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20.03.2020 alla quale espressamente si rinvia

**DELIBERA**

**1) DI COSTITUIRE** tutte le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo come se le stesse fossero qui integralmente riportate;

**2) DI ADOTTARE** la variante all'art. 10 delle NTA del Piano Particolareggiato delle Spiagge, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/1992, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti ed uffici;

**3) DI DARE ATTO** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il seguente elaborato (allegato n. 3) alla presente deliberazione: Relazione tecnica/illustrativa contenente la modifica all'art. 10 delle NTA;

**4) DI DARE ATTO** che la proposta di Variante in oggetto con DETERMINAZIONE n. 222 del 16.03.2021 della Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo è stata esclusa dalla procedura di VAS;

**5) DI DARE ATTO** che la proposta di Variante in oggetto è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

**6) DI DARE ATTO** che per la Variante in oggetto verrà richiesto il parere di conformità al PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE (Piano GIZC), approvato con Del. Amm. n. 104 del 6 dicembre 2019, come previsto dal comma 7 dell'art. 13 delle NTA di detto Piano.

**7) DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore IV - Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992.

**8) DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore IV- Urbanistica;

**9) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché nell'ambito dei "Servizi in evidenza " "Archivio Delibere e Atti";

Inoltre, con separata votazione unanime espressa palesamente con le modalità precisate nella delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20.03.2020 alla quale espressamente si rinvia

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 al fine di poter attivare celermente le procedure successive.

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

**Il Sindaco**  
Seri Massimo  
F.to digitalmente

**Il Segretario Generale**  
Morganti Stefano  
F.to digitalmente

---

La presente deliberazione di Giunta N. **171** del **24/06/2021** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 24/06/2021

L'incaricato dell'ufficio segreteria  
**RAFFAELLA PORTINARI GLORI**